

sare un giorno unico in cui le elezioni abbiano luogo in tutto il Regno, perchè ragioni speciali dipendenti dalle località possono rendere poco opportuna la data della prima domenica di dicembre per le elezioni stesse. Ed allora l'onorevole ministro ha consentito, d'accordo con la Commissione, che si lasci in facoltà delle Camere di fissare per le elezioni una delle domeniche dei mesi di novembre o di dicembre. Però, essendo opportuno che l'insediamento degli eletti avvenga nel medesimo giorno per tutte le Camere del Regno, e poichè la prima domenica di gennaio sarebbe troppo vicina alla data delle elezioni per quelle Camere che avessero fissate le elezioni alla fine di dicembre, così è stato consentito di portare l'insediamento dei nuovi eletti dalla prima alla seconda domenica di gennaio.

PRESIDENTE. Come ho detto, ciò si riferisce alla prima parte dell'articolo 35.

MORPURGO, relatore. Perfettamente; la seconda parte dell'articolo rimane invariata.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Teofilo Rossi e Miliani avevano presentato il seguente emendamento all'articolo 35, come prima era proposto nel testo ministeriale:

« Nel primo comma alle parole: prima domenica di dicembre, sostituire: negli ultimi tre mesi dell'anno ».

« Nello stesso comma alle parole: prima domenica di gennaio, sostituire: prima decade di gennaio ».

ROSSI TEOFILO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 35 nel nuovo testo concordato tra Commissione e Ministero. Faccio però osservare, per la regolarità, che dove è detto « Sarà determinato nel regolamento della Camera » dovrebbe dirsi « Nel regolamento delle Camere ».

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Si può dire « di ciascuna Camera ».

MORPURGO, relatore. Sta bene.

PRESIDENTE. Dunque pongo a partito l'articolo 35 con le modificazioni indicate.

(È approvato).

Art. 36.

Qualunque sia l'epoca in cui venga insediato il Consiglio di una Camera nuovamente istituita od il Consiglio rieletto, s'in-

tende che essi sono entrati in funzione il 1° gennaio di quello stesso anno.

(È approvato).

CAPO IV.

Adunanze.

Art. 37.

Le adunanze dei Consigli delle Camere di commercio e industria non sono legali se non v'intervenga la metà almeno del numero dei loro componenti.

Mancando il numero legale, è indetta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, limitatamente però agli argomenti portati all'ordine del giorno della prima convocazione.

Sono eccettuate le deliberazioni relative ai bilanci o a spese che impegnano la Camera per più di un esercizio: per la loro validità è richiesto l'intervento di almeno un terzo del numero dei consiglieri.

Il termine per le convocazioni dei Consigli camerali non può essere inferiore a 15 giorni, tranne i casi d'urgenza, per i quali le Camere possono stabilire nei propri regolamenti interni termini più abbreviati.

Onorevole ministro di agricoltura, accetta l'emendamento dell'onorevole Proto-Pisani, il quale propone al capoverso 4 di dire invece di « quindici giorni » « dieci giorni »?

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Lo accetto.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta?

MORPURGO, relatore. Lo accetta.

PRESIDENTE. Con questo piccolo emendamento pongo a partito l'articolo 37.

(È approvato).

Art. 38.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, è preponderante.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

L'onorevole Teofilo Rossi insieme con l'onorevole Miliani propone una aggiunta a questo articolo ed è la seguente:

« Le sedute sono pubbliche, salvo quelle, in cui si trattino argomenti d'indole personale ».